

fegni col Cannone, onde gli Ammiraglj stessi possano opportunamente accorrere alla loro assistenza, altrimenti essi Capitanj faranno i soli responsabili d' ogni malevento.

Dovranno li Capitanj direttamente attenersi al corso della Navigazione conducente a quel Porto, per cui sono diretti, nè potranno ne' Viaggj deviare dal retto, ed usitato corso, senza l'assenso de' Mercanti, o de' Sopracarichi, se nonchè per una giusta, e provata necessità; e facendolo senza legittima causa, dovranno risarcire la parte, che per un tale deviamiento avesse sofferto alcun danno nelle misure, che legittimamente faranno liquidate.

Anche nel Porto, per cui faranno diretti, non potranno trattenerfi più a lungo di quello, che naturalmente importano i loro affari; e se da una più lunga Stalla per loro particolari oggetti risentissero li Parcenevoli qualche discapito, provato il discapito, e l'arbitrio della Stalla, faranno tenuti al risarcimento.

Li Capitanj potranno far esercitare li due Impieghi di Scrivano, e di Piloto anche da una sola persona, quando però vi concorra la volontà de' lor Parcenevoli.

Essendo il Capitano, e Patrone la prima Figura, alla

qua-